

*La maxi-circolare n. 34/2022  
dell'Agenzia delle Entrate in tema  
di trust (ai fini delle imposte  
indirette)*

*Modena, 21 aprile 2023*

## **Gli orientamenti di prassi dell'Agencia prima della circolare**

Posizione dell'AGE in base alla circ. n. 47/E/2007 con la così detta tassazione in entrata

Per l'AGE l'atto dispositivo con il quale il disponente segrega i beni nel *trust* è un negozio a titolo gratuito

Per l'AGE il momento impositivo per l'imposta sulle donazioni si verifica al momento della segregazione (apporto) dei beni in *trust* restando, invece, esclusa la tassazione al momento dell'attribuzione dei beni da parte del *trustee* ai beneficiari

Per l'AGE i beni in *trust* sono, quindi, assoggettati all'imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale

## **Gli orientamenti giurisprudenziali**

La Cassazione aveva assunto un orientamento favorevole all'AGE (Cass. n. 3737/2015, Cass. n. 3735/2015, Cass. n. 5322/2015) tanto per citarne alcune

La Cassazione in un primo momento aveva ritenuto che il comma 47 dell'art. 2 del DL 262/2006 avesse introdotto una nuova imposta sui vincoli di destinazione che non necessitava, quindi, dell'arricchimento del beneficiario

Successivamente la Cassazione aveva espresso un comportamento non univoco con sentenze favorevoli sia per il contribuente che per l'AGE

## Gli orientamenti giurisprudenziali

A partire dal 2019 si è consolidato un orientamento della Cassazione per la quale l'imposta di donazione si applica solo se si realizza un reale trasferimento di beni o diritti e quindi il reale arricchimento del beneficiario (Cass. n. 15453/2019, n. 16704/2019, n. 22087/2020, n. 410/2022)

L'orientamento della Cassazione è, quindi, favorevole alla tassazione dei beni in *trust* solo in uscita e quindi con l'attribuzione ai beneficiari

In conclusione «.....*la dotazione dei beni in trust non integra di per sé un trasferimento imponibile bensì rappresenta un atto generalmente neutro....* (pag. 30 della circ. 34/2022)

L'AGE afferma, quindi, che la prassi precedente deve ritenersi superata

## Tassazione dell'atto istitutivo del trust

L'atto istitutivo del *trust* sconta l'imposta di registro in misura fissa anche se nell'atto viene disposta l'assegnazione di beni

La stessa tassazione si applica quando il disponente segrega successivamente i beni in *trust*

L'assegnazione dei beni in *trust* da parte del *trustee* ai beneficiari sconterà, invece, l'imposta di successione e donazione

Secondo l'AGE il conferimento di beni in *trust* può comportare la decadenza di agevolazioni fiscali di cui ha fruito il disponente (es. agevolazione prima casa)

## Momento in cui si realizza l'attribuzione dei beni ai beneficiari

In linea di massima l'attribuzione del bene al beneficiario si verifica al momento della loro assegnazione ai beneficiari con la conseguente eventuale tassazione

Potrebbe, però, rinvenirsi la tassazione anche già nell'atto di istituzione del *trust* anche se l'AGE non ne approfondisce il concetto

Probabilmente intendeva riferirsi ai «*bare trust*» (*trust nudi*) dove il *trustee* è privo delle sue ordinarie attribuzioni perché ha di fronte beneficiari definitivamente individuati ai quali competono i beni in *trust* (ipotesi estremamente rare)

La clausola «Saunders Vs Vautier» non configura l'ipotesi di un «*bare trust*»

## Liquidazione dell'imposta

Le aliquote e le franchigie previste all'art. 2, commi 48 e 49 del DL 262 del 2006 sono individuate all'atto di attribuzione dei beni sulla base del rapporto di parentela intercorrente tra il disponente e il beneficiario

La liquidazione delle imposte nel caso di *trust* già esistenti che prima della circolare hanno scontato l'imposta di donazione assume rilievo al momento di attribuzione ai beneficiari

I versamenti eseguiti possono essere considerati a titolo definitivo senza necessità di ulteriori versamenti a condizione che si tratti dei medesimi beneficiari e degli stessi beni sui quali fu calcolata l'imposta (rapporto esaurito) senza che però possa effettuarsi il rimborso delle imposte già versate

## **segue Liquidazione dell'imposta**

Se invece i beneficiari fossero diversi oppure il conferimento avesse ad oggetto beni diversi da quelli iniziali non si sarebbe in presenza di un rapporto esaurito; in tali casi resta ferma la possibilità di considerare l'imposta già versata a decurtazione di quanto dovuto

Non si è altresì in presenza di un rapporto esaurito nel caso in cui il contribuente, se nei termini di cui all'art. 60 del Dlgs 346 del 1990, decida di non avvalersi degli effetti del «rapporto esaurito» e presenti istanza di rimborso

## **Esenzioni, agevolazioni e determinazione del valore dei beni**

In caso di attribuzione ad un beneficiario di un immobile, questi potrà richiedere l'agevolazione prima casa in presenza dei relativi presupposti

L'AGE afferma che le norme che prevedono il mantenimento di determinati requisiti per un dato intervallo temporale per fruire di esenzioni o agevolazioni, il termine iniziale decorre dall'attribuzione medesima (il problema si pone in relazione a quanto disposto dall'art. 3, comma 4/ter, del Dlgs 346/1990 in materia di trasferimento di azioni o quote societarie)

In relazione alla determinazione del valore dei beni immobili attribuiti ai beneficiari, l'AGE rinvia erroneamente al valore venale in comune commercio dimenticandosi di quanto previsto dall'art. 34, comma 5, del Dlgs 346/1990; si tratta evidentemente di un refuso

## Le operazioni effettuate durante la vita del trust

Gli atti di acquisto e di vendita di beni durante la vita del *trust* sono soggetti ad autonoma imposizione

Nel caso di acquisto di un bene immobile non trova applicazione ai fini dell'imposta di registro il criterio del «prezzo-valore» (in senso contrario Cass. n. 3073/2021 considerato che il *trust* non ha personalità giuridica e l'acquisto può essere fatto anche da *trustee* persona fisica)

Nel corso della durata del *trust* può accadere che il *trustee* venga sostituito

L'atto con il quale si procede alla sostituzione del *trustee* e conseguentemente al trasferimento di eventuali beni dal precedente *trustee* al nuovo *trustee* non comporta tassazione alcuna

## Attribuzioni ai beneficiari senza formalità

Nel caso di attribuzioni di beni ai beneficiari senza formalità (ad es. un bonifico bancario) il beneficiario dovrà provvedere alla registrazione dell'operazione ai sensi dell'art. 56/bis, comma 3, del Dlgs. 346/1990 (le così dette donazioni indirette)

L'art. 56/bis succitato pone in capo al beneficiario l'onere di provvedere alla registrazione con obbligo su quest'ultimo al pagamento delle imposte consentendo, così, all'Amministrazione finanziaria di conoscere e seguire le franchigie utilizzate

Il richiamo fatto all'art. 56 succitato è coerente per la distinzione fra distribuzioni reddituali (che non pagano imposta di donazione) e di natura patrimoniale che scontano invece l'imposta; sarebbe quindi opportuno che il *trustee* tenesse una dettagliata contabilità

## Il Trust «Dopo di noi»

La legge 116/2012 prevede un'apposita disciplina in relazione all'assistenza da prestare in favore di persone con **grave disabilità** e prive di sostegno familiare.

Fra le varie misure, l'art. 6 della legge prevede agevolazioni fiscali per i **trust**, **per i vincoli di destinazione ex-art. 2645/ter c.c. e per i fondi speciali da contratti di affidamento fiduciario.**

Sono inoltre previste agevolazioni fiscali in relazione alle erogazioni liberali da parte di privati e alla stipula di polizze di assicurazione.

## segue Il Trust «Dopo di noi»

Deve trattarsi di persone fisiche con disabilità grave così come indicato all'art. 3, co. 3, della legge 5.2.1992, n. 104 nonché prive del sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché costoro non sono in grado di fornire un adeguato sostegno.

Le modalità di accertamento delle condizioni di grave disabilità sono indicate dall'art. 4 della legge 5.2.1992, n. 104.

La legge precisa che la disabilità non deve essere «...*determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità....*».

L'accertamento connesso alla grave disabilità è accertato dalle ASL locali.

## segue Il Trust «Dopo di noi»

Le agevolazioni fiscali sono concesse dalla norma a condizione che il *trust* persegua, in via esclusiva, le finalità dell'inclusione sociale, della cura, dell'assistenza della persona con disabilità grave a vantaggio della quale l'atto è istituito e dette finalità devono necessariamente essere espressamente indicate nell'atto istitutivo.

Inoltre devono sussistere congiuntamente le seguenti ulteriori condizioni:

L'atto istitutivo deve essere redatto per atto pubblico.

L'atto istitutivo deve identificare in maniera chiara ed univoca i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli.

L'atto istitutivo deve descrivere la funzionalità e i bisogni specifici delle persone con disabilità grave a favore delle quali l'atto è istituito.

L'atto istitutivo deve indicare le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone con grave disabilità, comprese le attività finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione delle medesime persone.

L'atto istitutivo deve individuare gli obblighi del *trustee*, con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore delle persone con disabilità grave, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti.

## segue Il Trust «Dopo di noi»

Nell'atto istitutivo devono essere indicati gli obblighi e le modalità di rendicontazione a carico del *trustee*.

L'atto istitutivo deve individuare il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte dall'atto (il guardiano).

L'atto istitutivo deve stabilire il termine finale di durata del *trust* nella data della morte della persona con grave disabilità.

L'atto istitutivo deve stabilire la destinazione del patrimonio residuo dopo la morte del beneficiario con grave disabilità (e deve indicare i beneficiari finali).

I beni di qualunque natura conferiti devono essere destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del *trust*.

L'atto istitutivo deve indicare la legge straniera che regola il *trust*.

## segue Il Trust «Dopo di noi»

Vige il principio generale di esenzione dall'imposta di successione e di donazione per tutti i beni e i diritti conferiti in *trust*.

In pratica l'esenzione dura per tutta la vita del disabile grave.

L'esenzione spetta, altresì, anche nel caso di premorienza della persona con grave disabilità qualora i beni vengano, poi, retrocessi nuovamente a colui che ha istituito il *trust*. Le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in maniera fissa.

Con il decesso del disabile grave saranno, invece, dovute le imposte di successione e donazione qualora il patrimonio residuo venga attribuito a soggetti diversi dal disponente considerando, però, sempre il rapporto personale esistente fra il disponente originario e il beneficiario finale.

## segue Il Trust «Dopo di noi»

Il trasferimento del patrimonio residuo a soggetti diversi dal disponente sarà soggetto a tassazione ordinaria ai fini delle imposte di successione e donazione considerando il rapporto esistente fra il disponente e il destinatario finale e quindi:

- se beneficiari sono il **coniuge o parenti in linea retta** (figlio, nipote) è dovuta l'imposta del 4% con una franchigia di € 1.000.000,00 per ogni beneficiario;
- se beneficiari sono **fratelli o sorelle** è dovuta l'imposta del 6% con una franchigia di € 100.000,00 per ogni beneficiario;
- se beneficiari sono **parenti fino al 4° grado, diversi dai fratelli e dalle sorelle, affini in linea retta e affini in linea collaterale fino al 3° grado,** è dovuta l'imposta del 6% senza l'applicazione di alcuna franchigia;
- se beneficiari sono **altri soggetti** è dovuta l'imposta dell'8%;
- se il beneficiario è una persona **portatrice di handicap** riconosciuto grave ai sensi della legge 5.2.1992, n. 104, opera una franchigia di € 1.500.000,00.

Saranno inoltre dovute, in caso di trasferimento di beni immobili, le imposte ipotecaria e catastale nella misura rispettivamente del 2% e dell'1%.

## segue Il Trust «Dopo di noi»

Le imposte di registro, le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa (€ 200,00) al momento del trasferimento dei beni e dei diritti in trust come pure nel caso di premorienza del beneficiario disabile con attribuzione dei beni in capo al disponente.

La norma prevede anche l'esenzione dall'imposta di bollo per gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal *trustee*.

# Grazie per l'attenzione